MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Arrivo 12 FEB. 2014
Prot. n. 2162
Del 12-02-14

Repertoriamento N° 179 del 12 FEB. 2014

CORTE DEI CONTI

0006357-03/03/2014-SCCLA-Y31PREV-A

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "*Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1 lettera a), della Legge 15 marzo 1997*";

Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIN.SALUTE e MIN. LAVORO
25 MAR. 2014
Reg. ..... foglio 701
Cons. Maria Elena RASO

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

VISTO l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma del sopra richiamato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante la disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 recante il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161 sopra citata;

VISTO il D.M. 29 ottobre 2007 recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo;

VISTO il D.M. datato 8 febbraio 2013 concernente la "composizione e attività della Commissione per la cinematografia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2013, n. 66, che ha sostituito e abrogato il D.M. 27 settembre 2004, e successive modificazioni, con il quale venivano definite, tra l'altro, la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 28/2004;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 che prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermini, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto medesimo, il numero dei componenti degli organismi collegiali, assicurandone una riduzione pari ad almeno il dieci per cento;

DECRETA

Capo I
Consulta per lo spettacolo

Articolo 1
(Costituzione)

1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 citato in premessa e di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007, recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo, resta confermata nella sua composizione, nei compiti e nelle modalità di funzionamento indicati nella citata normativa ed i componenti durano in carica due anni.
2. La convocazione delle riunioni può avvenire per via telematica e la partecipazione dei componenti ai lavori può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.

Capo II
Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo

Articolo 2
(Nomina dei componenti)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui all'art. 8 del citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007. Ogni Commissione è composta da tre componenti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti designati della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Il Direttore generale competente per materia provvede alla richiesta di designazione dei due componenti di ogni Commissione da parte della predetta Conferenza Unificata.
2. I componenti sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle Commissioni o tra docenti universitari o critici delle medesime materie e

sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
a) di non avere in corso procedimenti penali;
b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle Commissioni;
c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.
3. All'inizio di ogni seduta delle Commissioni, i componenti delle medesime sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.
4. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
5. La scelta dei componenti di nomina ministeriale delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo avviene mediante procedura pubblica di acquisizione delle candidature e sulla base di una valutazione dei *curricula* e delle competenze professionali funzionali all'incarico da svolgere, tenuto conto dell'assenza di situazioni di incompatibilità.

Articolo 3
(Modalità di funzionamento)

1. Il Direttore generale competente per materia ovvero un dirigente della medesima Direzione generale da questi delegato assiste ai lavori delle Commissioni.
2. La convocazione delle sedute delle Commissioni è effettuata dal Presidente, mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione è inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo casi di motivata urgenza, anche per via telematica.
3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è messa a disposizione dei componenti, presso gli uffici della Direzione generale competente per materia, in tempo utile.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale competente per materia tra il personale della medesima Direzione generale.
6. Il verbale è approvato nella successiva seduta della Commissione.
7. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima.

8. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.
9. La partecipazione dei componenti ai lavori delle Commissioni può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.
10. Le Commissioni consultive rendono altresì pareri, su richiesta della Direzione generale competente per materia, in merito all'assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi rispetto al Fondo unico per lo spettacolo, ed ai procedimenti amministrativi connessi alle agevolazioni fiscali a favore del settore.

Capo III
Consulta territoriale per le attività cinematografiche

Articolo 4
(Costituzione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche è presieduta dal Direttore generale competente per materia ed è composta da tre membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico e da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Restano confermati i compiti, le modalità di funzionamento e la durata indicati nella sopra citata normativa.
3. La convocazione delle riunioni può avvenire per via telematica.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.

Capo IV
Commissione per la cinematografia

Articolo 5
(Composizione della Commissione per la cinematografia)

1. La Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 febbraio 2013 concernente la "composizione e attività della Commissione per la

cinematografia", è presieduta, in seduta plenaria e nelle sue sezioni, dal Direttore generale competente per materia, ed è composta:
a) dalla sezione consultiva per i film
b) dalla sezione consultiva per la promozione cinematografica.
2. La sezione consultiva per i film svolge le attribuzioni già esercitate dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni nonché le attribuzioni già esercitate dalla sottocommissione per la promozione e i film d'essai di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, con esclusivo riferimento alla verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto e all'individuazione dei film d'essai.
3. La sezione consultiva per i film esprime parere in merito:
a) al riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi e alla definizione della quota massima di contributo assegnabile secondo le disposizioni recate agli articoli 4, 5 e 6 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013, in quanto compatibili con il presente decreto;
b) alla verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale;
c) all'individuazione dei film d'essai nonché all'ammissione ai benefici di legge dei film;
d) alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.
4. La sezione consultiva per i film è costituita, oltre che dal Presidente, da otto esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli esperti devono essere individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio cinematografico ovvero professionisti del settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica.
5. La sezione per la promozione svolge i compiti già esercitati dalla sottocommissione per la promozione e i film d'essai di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), limitatamente alla valutazione dell'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'importo assegnabile a ciascuna domanda, e si riunisce in sede deliberativa entro il 31 luglio di ogni anno.
6. La sezione per la promozione è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. I componenti sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:
a) di non avere in corso procedimenti penali;

b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze delle Commissioni;
c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.
8. All'inizio di ogni seduta delle Commissioni, i componenti delle medesime sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.
9. I componenti della Commissione per la cinematografia durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
10. La scelta dei componenti di nomina ministeriale della Commissione per la cinematografia avviene mediante procedura pubblica di acquisizione delle candidature e sulla base di una valutazione dei *curricula* e delle competenze professionali funzionali all'incarico da svolgere, tenuto conto dell'assenza di situazioni di incompatibilità.
11. Le sezioni della Commissione rendono altresì pareri, su richiesta della Direzione generale competente per materia, in merito all'assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi rispetto al Fondo unico per lo spettacolo ed ai procedimenti amministrativi connessi alle agevolazioni fiscali a favore del settore.

Articolo 6
(Modalità di funzionamento)

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, anche per via telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.
3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale competente per la materia tra i dipendenti in servizio presso la medesima Direzione.
4. La sezione consultiva per i film si riunisce:
a) per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, in sede deliberativa, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre, di ogni anno. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.
b) per il riconoscimento dell'interesse culturale alle opere prime e seconde ed ai cortometraggi, in sede deliberativa, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre, di ogni anno. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.
c) per l'individuazione per i film d'essai e per la valutazione della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale, con cadenza mensile, sulla base del numero di domande da sottoporre a valutazione.

5. Le domande di riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, da sottoporre all'esame della Commissione, sono presentate in via telematica alla Direzione generale competente per materia entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.
6. Le domande di riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, da sottoporre all'esame della Commissione, sono presentate alla Direzione generale competente per materia entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile, 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre e 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.
7. Pareri istruttori possono essere resi dai componenti delle relative sezioni al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza, anche per via telematica e la partecipazione ai lavori della medesima può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.
8. Con riferimento alle sedute di audizione, il Presidente può delegare un dirigente della Direzione generale competente per materia a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che, in tali casi, le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione più anziano presente.
9. All'inizio di ciascun anno, ciascuna sezione adotta un regolamento di funzionamento interno che, attraverso specifiche modalità di valutazione e votazione, assicuri l'efficienza, la tempestività, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività consultiva.
10. Nel regolamento di funzionamento, nell'ambito della sezione per i film, può essere prevista la creazione di appositi gruppi di lavoro, incaricati dell'istruttoria e delle relative valutazioni e votazioni con riferimento al riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, al riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e cortometraggi, all'individuazione per i film d'essai ovvero con riferimento ad altre specifiche e motivate esigenze. Ciascun componente può far parte di più di un gruppo di lavoro ed in ciascun gruppo di lavoro è assicurata la presenza proporzionale di componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Direttore generale non esprime voto in ordine alla qualità artistica delle domande esaminate.

Capo V
Giuria per i premi di qualità

Articolo 7
Composizione e attività

1. La giuria per i premi di qualità di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, è composta da due eminenti personalità della cultura, nominate dal Ministro, acquisito il parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. È inoltre componente di diritto il Direttore generale competente per materia che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente. I componenti della Giuria restano in carica per due anni.

Capo VI
Commissione per la revisione cinematografica

Articolo 8
(Composizione)

1. La Commissione di revisione cinematografica resta confermata nei compiti e nelle modalità di funzionamento previsti nella legge 21 aprile 1962, n. 161 e successive modificazioni e nel relativo regolamento d'attuazione. La Commissione è articolata in non più di sette sezioni, ciascuna delle quali composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
2. I componenti della Commissione di revisione cinematografica durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

CAPO VII
Disposizioni comuni

Articolo 9
(*Gratuità degli incarichi*)

1. Gli organismi di cui al presente decreto operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese.

Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Articolo 10
(*Disposizioni transitorie*)

1. In sede di prima applicazione, le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui all'art. 2 del presente decreto, durano in carica quattro esercizi finanziari a decorrere dall'anno 2014.
2. Per il solo esercizio finanziario 2014, il Direttore generale competente per materia ne è componente aggiuntivo esclusivamente quando esse rendono pareri nei settori delle attività di prosa, delle attività musicali, delle attività di danza, nonché di quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. In tale composizione, le Commissioni possono deliberare in presenza di almeno quattro componenti ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. A decorrere dall'anno 2015 si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art.11
(Entrata in vigore e abrogazioni)

A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 8 e 9 del D.M. 29 ottobre 2007 recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo;
b) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 febbraio 2013 concernente la "composizione e attività della Commissione per la cinematografia".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

10 FEB. 2014

IL MINISTRO
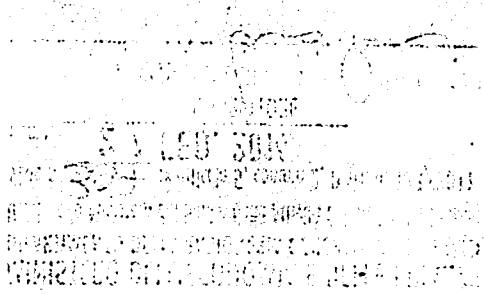
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
U.C.B. c/o Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Visto n. 307 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 27 FEB. 2014
IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
(Dott. M. Adele Paolucci)